

Allegato alle deliberazioni dell'Assemblea Generale
n. 21 del 06/08/2018 e n. 25 del 25/09/2018

Il Segretario dell'Unione Comuni d'Ogliastro :
Maria Grazia Mulas

UNIONE COMUNI D'OGLIASTRA STATUTO

Publicato sul BURAS il _____

Divenuto Esecutivo il _____

Indice

TITOLO I – PRINCIPI FONDAMENTALI

- ART. 1 – Istituzione dell’Unione
- ART. 2 – Statuto e Regolamenti
- ART. 3 – Finalità e ruolo
- ART. 4 – Obiettivi programmatici
- ART. 5 – Criteri generali dell’azione amministrativa
- ART. 6 – Durata
- ART. 7 – Adesione e recesso
- ART. 8 – Funzioni dell’Unione
- ART. 9 – Modalità di attribuzione delle funzioni e servizi all’Unione
- ART. 10 – Modalità di gestione delle funzioni e servizi trasferiti
- ART. 11 – Modalità di ripartizione delle spese ed entrate

TITOLO II – ORGANI DI GOVERNO

- ART. 12 – Organi dell’Unione
- ART. 13 – Composizione dell’Assemblea dei Sindaci
- ART. 14 – Ineleggibilità ed incompatibilità degli Amministratori dell’Unione
- ART. 15 – Competenze dell’Assemblea dei Sindaci
- ART. 16 – Organizzazione dell’Assemblea dei Sindaci;
- ART. 17 – Regolamento per il funzionamento dell’Assemblea
- ART. 18 – Diritti e doveri dei componenti dell’Assemblea
- ART. 19 – Dimissioni e decadenza dei componenti dell’Assemblea
- ART. 20 – Votazioni
- ART. 21 – Commissioni
- ART. 22 - Presidente e Vicepresidente dell’Unione
- ART. 23 – Composizione della Giunta
- ART. 24 – Competenze della Giunta
- ART. 25 – Funzionamento della Giunta

TITOLO III – ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

- ART. 26 – Principi generali
- ART. 27 – Principi in materia di ordinamento degli uffici
- ART. 28 – Organizzazione degli uffici e dei servizi

- ART: 29 – Sub Ambiti
- ART. 30 – Principi di collaborazione
- ART. 31 – Il Personale
- ART. 32 – Il Dirigente Apicale
- ART. 33 – Il Segretario
- ART. 34 – Direttore dell'Unione
- ART. 35 – I Responsabili dei Servizi
- ART. 36 – Incarichi di dirigenza e di alta specializzazione
- ART. 37 – Gestione dei Servizi

TITOLO IV – FINANZA E CONTABILITA'

- ART. 38 – Finanze dell'Unione
- ART. 39 – Bilancio e programmazione finanziaria
- ART. 40 – Gestione Finanziaria
- ART. 41 – Revisione economica e finanziaria
- ART. 42 – Affidamento del servizio di tesoreria
- ART. 43 – Diritto di accesso agli atti
- ART. 44 – Pubblicazione degli atti
- ART. 45 – Norme finali e transitorie

TITOLO I

PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1 **Istituzione dell'Unione**

1. I Comuni di Lanusei, Elini, Arzana, Loceri, Ilbono, Bari Sardo e Cardedu con rispettive deliberazioni consiliari, adottate ai sensi dell'art. 10 della Legge Regionale 4 febbraio 2016 n. 2 secondo le procedure dell'art. 32 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267 (D.lgs. 267/2000), hanno approvato il presente Statuto.
2. L'Unione dei Comuni, in seguito Unione, identificata con il nome "Unione Comuni d'Ogliastra", comprendente i Comuni che ne deliberano l'adesione con le procedure e le modalità richieste per le modifiche statutarie, è costituita per libera adesione dei Comuni partecipanti, espressa dai rispettivi consigli comunali, in attuazione dell'art. 32 del D.lgs. 267/2000 e dalla Legge Regionale n. 2 del 4 febbraio 2016 e successive modifiche ed integrazioni per l'esercizio associato di funzioni e servizi come individuati nel presente Statuto.
3. L'Unione è un ente locale espressione dell' autonomia degli enti che la costituiscono, alla quale è attribuita, nell' ambito delle funzioni e dei servizi trasferiti e nel rispetto dello Statuto, potestà regolamentare.
4. L'Unione ha sede nel comune di Elini. Gli organi e gli uffici dell'Unione possono, rispettivamente, riunirsi ed essere situati anche in altra sede dell' ambito territoriale che la delimita.
5. Presso il sito istituzionale di ogni Comune aderente è individuato un apposito spazio, visibile al pubblico, da destinare alla pubblicazione degli atti e degli avvisi dell'Unione.
6. L'ambito territoriale dell'Unione coincide con quello dei Comuni che la costituiscono.
- 7 L'Unione è dotata di un proprio stemma e di un proprio gonfalone i cui segni distintivi saranno definiti dall'Assemblea.
8. Nelle pubbliche ricorrenze e nelle cerimonie ufficiali è esibito il gonfalone dell'Ente.
9. L'uso dello stemma e del gonfalone, nonché le loro caratteristiche particolari sono disciplinati da apposito regolamento, che disciplina anche i casi di concessione in uso dello stemma ad enti ed associazioni aventi sede nel territorio dell'Unione e le relative modalità d'uso.
- 10.L'Unione può utilizzare lo stemma dei Comuni membri ai fini di una rappresentanza unitaria degli stessi.

Art. 2 **Statuto e Regolamenti**

1. Lo Statuto, approvato secondo quanto previsto dall'articolo 10 della Legge Regionale 4 febbraio 2016 n. 2, con le procedure e modalità previste dall'art. 32 del D.lgs. 267/2000, nell'ambito dei principi fissati dalla legge, determina le norme fondamentali dell'organizzazione e dell'attività dell'Unione, alle quali devono conformarsi tutti gli atti sotto ordinati.
2. Le funzioni ed i servizi trasferiti all'Unione possono essere organizzati in sub-ambiti territoriali previa verifica della sostenibilità organizzativa prescelta. Le modalità organizzative, l'articolazione territoriale ed i comuni facenti parte del sub-ambito sono definiti dallo statuto attraverso modifica statutaria.
3. Le proposte di deliberazioni di revisione dello Statuto, approvate dall'Assemblea dei Sindaci a maggioranza qualificata dei componenti in carica, sono inviate ai Consigli Comunali affinché provvedano a deliberare in merito entro 30 giorni dal ricevimento con le medesime modalità previste per l'approvazione dello stesso Statuto. La revisione statutaria è approvata quando la maggioranza dei Comuni dell'Unione deliberi in senso favorevole.
4. L'Atto deliberativo è inviato, entro cinque giorni dall'esecutività, al Presidente dell'Unione, che convoca L'Assemblea dei Sindaci per la ratifica, entro dieci giorni dalla data di ricevimento degli atti deliberativi provenienti dai Comuni dell'Unione.

5. L'Unione emana regolamenti nelle materie previste dalla legge e dal presente Statuto e, in generale, nelle materie ad essa attribuite.
6. I regolamenti sono adottati dall'Assemblea dei Sindaci a maggioranza assoluta dei componenti, nel rispetto dei principi dettati dalla legge e dallo Statuto.
7. Il trasferimento di funzioni comunali all'Unione determina, salvo diversa volontà espressa recata negli atti di trasferimento e fatti comunque salvi i diritti dei terzi, l'inefficacia delle normative comunali dettate in materia. Tali effetti si producono dal momento in cui divengono esecutivi gli atti dell'Unione deputati a surrogare le disposizioni normative comunali.
8. Gli organi dell'Unione curano di indicare, adottando gli atti di propria competenza, le normative comunali rese, in tutto o in parte, inefficaci.

Art. 3

Finalità e ruolo

1. L'Unione, riconoscendo nel Comune l'ente amministrativo primariamente e storicamente più vicino alla popolazione e perciò più consono a comprenderne ed a recepirne le istanze fondamentali, si costituisce per lo svolgimento di una pluralità di funzioni e di servizi dei Comuni aderenti ai fini di ottimizzarne i risultati dal punto di vista dell'efficacia, dell'efficienza e della economicità. A tal fine, essa rappresenta l'ambito per la gestione associata, ai sensi del D.Lgs. n.267/00 e delle Leggi Regionali in materia.
2. L'Unione si impegna ad assicurare le condizioni di pari opportunità tra uomo e donna, ai sensi della vigente normativa.
3. L'Unione, nella propria autonomia, persegue i fini istituzionali di cui al presente Statuto, in armonia con l'interesse dei Comuni aderenti e nel rispetto dei principi di sussidiarietà e adeguatezza, di differenziazione e di efficacia-efficienza-economicità.
4. E' compito dell'Unione promuovere:
 - a) l'integrazione dell'azione amministrativa fra i Comuni che la costituiscono, da realizzarsi mediante la progressiva unificazione di funzioni e servizi comunali e l'armonizzazione dei loro atti normativi;
 - b) il riequilibrio economico, sociale e civile tra le zone dell'Unione ed il resto del territorio provinciale, nel rispetto della specificità dei singoli toponimi territoriali, con particolare riferimento alla promozione ed al coordinamento delle iniziative per la diffusione del turismo nelle zone collinari e montane, raccordato con quello delle zone marine dell'Unione e per la diffusione di insediamenti produttivi nel territorio.
5. L'Unione è sede di confronto politico-istituzionale sui temi programmatici di valenza sovracomunale. La finalità è il conferimento di maggiore autorevolezza distrettuale nelle sedi e nelle scelte programmatiche regionali e provinciali. In particolare L'Unione promuove la mutua solidarietà politica e amministrativa con la Provincia per l'affermazione dei principi di cooperazione interistituzionale, nel quadro delle nuove politiche europee per le città e le aree urbane, nella prospettiva di raggiungere, per quanto consentito dalle vigenti leggi, accordi ed intese, anche con altri enti pubblici e privati.
6. L'Unione impronta la propria attività ai principi di democrazia, di libertà e di giustizia sociale., perseguendo la pace, il progresso civile, la solidarietà e l'amicizia con tutti i popoli. Nell'ambito della legislazione nazionale e della Carta dell'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU), collabora con le associazioni e gli enti riconosciuti dall'ONU e aderisce alle organizzazioni comunitarie internazionali che riconoscono formalmente i principi fondamentali della "Carta europea delle autonomie locali", uniformando la sua azione al principio di sussidiarietà.

Art. 4

Obiettivi programmatici

1. Nel rispetto del principio di sussidiarietà, sono obiettivi prioritari dell'Unione:
 - a) promuovere e concorrere allo sviluppo socio-economico del territorio dell'Unione, anche favorendo la partecipazione dei soggetti pubblici e privati alla realizzazione di strutture di interesse generale compatibili con le risorse ambientali. A tal fine, essa promuove l'equilibrato assetto del territorio nel

- rispetto e nella salvaguardia dell'ambiente e della salute dei cittadini; valorizza inoltre il patrimonio storico, culturale ed artistico;
- b) favorire il miglioramento della qualità della vita della propria popolazione per rispondere più appropriatamente alle esigenze occorrenti al completo sviluppo della persona;
 - c) armonizzare l'esercizio delle funzioni e dei servizi ad essa conferiti con le esigenze generali dei cittadini, assicurando un uso equo delle risorse;
 - d) esercitare un controllo più efficace sulle società ed enti che gestiscono servizi per conto dell'Unione;
 - e) ampliare il numero delle funzioni e dei servizi rispetto a quelli prima gestiti dai singoli Comuni, assicurandone l'efficienza e la maggiore economicità a vantaggio della collettività;
 - f) attivare ed estendere nuovi servizi e funzioni che per le loro caratteristiche si prestano alla gestione in forma associata.

Art. 5

Criteri generali dell'azione amministrativa

1. L'azione amministrativa dell'Unione tende al costante miglioramento dei servizi offerti ed all'allargamento della loro fruibilità, alla rapidità e alla semplificazione dei procedimenti di sua competenza e al contenimento dei costi.

2. In particolare l'Unione:

- a) raccorda la propria azione amministrativa con quella degli altri enti pubblici operanti sul territorio; uniforma i rapporti con i Comuni partecipanti e con gli altri enti pubblici al principio della leale collaborazione;
- b) definisce la propria struttura organizzativa secondo criteri di responsabilità e di separazione funzionale tra indirizzo politico e gestione;
- c) assume e gestisce i servizi pubblici locali secondo criteri di economicità, efficacia ed efficienza;
- d) promuove la semplificazione dell'attività amministrativa.

Art. 6

Durata

1. L'Unione è costituita a tempo indeterminato.

2. Lo scioglimento dell'Unione è disposto, su proposta dell'Assemblea dei Sindaci, con la approvazione di una uguale deliberazione consiliare da parte di tutti i Comuni partecipanti, adottata con le stesse procedure e la stessa maggioranza richieste per le modifiche statutarie. Le deliberazioni dei consigli comunali sono recepite dall'Assemblea dei Sindaci. Le deliberazioni disciplinano:

- 1. la decorrenza dello scioglimento che non potrà avere efficacia che a partire dal secondo anno successivo all'adozione delle deliberazioni consiliari di scioglimento;
- 2. le modalità del subentro dei comuni nei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo all'Unione;
- 3. la destinazione delle risorse patrimoniali, strumentali ed umane dell'Unione nel rispetto di quanto stabilito in materia dalla legge nazionale e regionali e degli eventuali accordi convenzionali;

3. A seguito di tale delibera, i Comuni, oltre a ritornare nella piena titolarità delle funzioni e dei compiti precedentemente conferiti, si accollano le quote residue di competenza dei prestiti non ancora estinti e succedono all'Unione in tutti i rapporti giuridici e in tutti i rapporti attivi e passivi, in proporzione alla quota di riparto stabilita in riferimento ad ogni singola funzione o servizio.

4. In caso di scioglimento il personale dell'Unione è attribuito ai Comuni partecipanti previa intesa tra l'Unione e i Comuni medesimi. Salvo diverso accordo il personale è prioritariamente assegnato al comune di originaria provenienza.

5. Quando le parti non raggiungono un accordo in merito alla successione nei beni mobili ed immobili e nei rapporti giuridici in essere, al fine di garantire la continuità amministrativa nello svolgimento delle funzioni e dei servizi, al riparto provvede, con potere sostitutivo, la Regione.

Art. 7

Adesione e recesso

1. I Comuni, che intendono aderire all'Unione successivamente presentano richiesta a mezzo di deliberazione del Consiglio comunale, assunta con le procedure e le modalità richieste per le modifiche statutarie.

2. La richiesta deve essere sottoposta, entro sessanta giorni, all'esame dell'Assemblea dei Sindaci, che decide sulla sua ammissibilità a maggioranza assoluta dei componenti.

3. L'ammissione ha effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo, salvo diversa volontà dell'Assemblea dei Sindaci dei Comuni espressa a maggioranza assoluta. L'adesione è comunque subordinata alla approvazione delle modifiche statutarie.

4. E' fatta salva l'integrità dell'Unione per l'esercizio delle funzioni delegate dalla Regione e per quelle da gestire obbligatoriamente in forma associata.

5. Ogni Comune partecipante può recedere unilateralmente dall'Unione, con le procedure e le maggioranze richieste per le modifiche statutarie.

6. Il recesso deve essere deliberato entro il mese di giugno di ogni anno e ha effetto a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo. Dalla data di effettività del recesso decadono anche i rappresentanti del comune recedente in seno agli organi dell'Unione.

7. Nell'assumere rapporti obbligatori verso terzi e nella stesura degli atti di conferimento della gestione, gli organi dell'Unione hanno cura di disporre espressamente in merito all'evenienza del recesso di uno o più dei Comuni che la costituiscono o di scioglimento della gestione associata.

8. In caso di recesso da parte di uno o più Comuni costituenti, ogni Comune recedente ritorna nella piena titolarità delle funzioni e dei servizi conferiti all'Unione, perdendo comunque il diritto a riscuotere qualsiasi quota dei trasferimenti pubblici maturati con decorrenza dalla data del recesso. I Comuni che recedono sono tenuti ad accollarsi le quote residue di competenza dei prestiti eventualmente accesi oltre alle risorse umane e/o strumentali nonché attività e/o passività che risulteranno non adeguate rispetto all'ambito ridotto, da valutarsi per ciascun servizio o funzione, in base alla valutazione dell'assemblea dei Sindaci dell'Unione.

9. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 6 in caso di scioglimento dell'Unione, il comune che delibera di recedere dall'Unione rinuncia a qualsiasi diritto sul patrimonio e demanio dell'Unione costituito con i contributi statali o regionali; rinuncia inoltre alla quota parte del patrimonio e demanio dell'Unione costituito con i contributi dei Comuni aderenti qualora, per ragioni tecniche, il patrimonio non sia frazionabile.

10. Se valutato necessario e/o su richiesta del comune che recede, l'Assemblea dei Sindaci dell'Unione delibera la nomina di un commissario liquidatore. La proposta di piano di liquidazione formulata dal commissario è approvata dall'Assemblea dei Sindaci dell'Unione con maggioranza assoluta. Le spese del commissario sono poste a carico del Comune che recede se è lo stesso che ne ha fatto richiesta di nomina.

Art. 8

Funzioni dell'Unione

1. I Comuni possono attribuire all'Unione l'esercizio di una pluralità di funzioni amministrative, sia proprie che delegate, nonché la gestione di servizi pubblici. nell'ambito delle seguenti materie:

- a) sviluppo socio-economico;
- b) piani urbanistici e relativi piani particolareggiati, programmi di edilizia residenziale, pubblica locale,
- c) P.E.E.P. e P.I.P., servizi tecnico-urbanistici;
- d) Programmazione territoriale, ambiente e grandi infrastrutture;

- e) Studi di settore;
- f) piano energetico **e realizzazione e gestione reti** ;
- g) promozione turistica;
- h) promozione, valorizzazione, tutela culturale e artistica del territorio;
- i) trasporti locali integrati
- j) centro assistenza ai Comuni sui fondi e le politiche comunitarie;
- k) sportello unico attività produttive;
- l) istruzione e cultura;
- m) servizi alla persona ed alla comunità;
- n) servizio civile;
- o) sistemi informativi (rete informatica, protocollo informatico..);
- p) servizi sportivi e di spettacolo;
- q) servizi di Raccolta Rifiuti Solidi Urbani (R.R.S.U.) e di Raccolta Differenziata dei Rifiuti (R.D.R.) e servizi tecnici in genere;
- r) servizio cimiteriale;
- s) servizio legale, di conciliazione ed espropri;
- t) funzioni e servizi finanziari, contabili, generali di amministrazione e del personale;
- u) tributi;
- v) appalti;
- w) sicurezza e protezione civile;
- x) polizia locale e vigilanza urbana
- y) gestione dei servizi catastali;
- z) ogni altra attività consentita dalle leggi nazionali e regionali vigenti.

2 I Comuni possono conferire all'Unione anche compiti di rappresentanza nelle sedi provinciali, regionali e locali di confronto e di concertazione nei vari settori e relative agenzie e conferenze.

Art. 9

Modalità di attribuzione delle funzioni e servizi all'Unione

1. Il trasferimento delle funzioni e dei servizi di cui all'art. 8 del presente Statuto viene effettuato con le seguenti modalità:

- trasferimento da parte di tutti i Comuni dell'Unione;
- trasferimento da parte di due o più Comuni dell'Unione.

2. Il trasferimento sia di tutti che di due o più Comuni, si perfeziona con l'approvazione, a maggioranza assoluta, da parte dei Consigli Comunali dei Comuni aderenti, e subito dopo da parte dell'Assemblea dei Sindaci dell'Unione, di una convenzione, da sottoscrivere formalmente, che deve, in ogni caso, prevedere:

- il contenuto della funzione o del servizio trasferito;
- i rapporti finanziari tra gli enti nel rispetto dello statuto;
- gli eventuali trasferimenti di risorse umane, finanziarie e strumentali;
- la periodicità ed i contenuti delle informazioni da fornire ai comuni;
- eventuale durata, nel caso in cui la durata medesima non coincida con quella dell'Unione;
- modalità di revoca.

- Disciplina della successione in caso di scioglimento e recesso.

3. Contestualmente all'approvazione dello schema di convenzione, l'Assemblea dei Sindaci dell'Unione effettua una verifica in merito alle modalità e condizioni del trasferimento, al fine di valutare l'accettazione o meno del trasferimento stesso. La mancata accettazione dovrà essere adeguatamente motivata e dovrà dar conto di aver svolto ogni utile e formale confronto con i Comuni interessati, teso a superare gli eventuali motivi di ostacolo.

4. L'individuazione delle competenze oggetto di trasferimento è operata attraverso la ricomposizione unitaria delle funzioni e dei servizi tra loro omogenei, tale da evitare di lasciare in capo al Comune competenze amministrative residuali.

5. L'Unione subentra ai Comuni nei rapporti in essere con soggetti terzi, in relazione alle funzioni e ai compiti trasferiti, all'atto della sottoscrizione della convenzione con la quale si perfeziona tale trasferimento.

6. La revoca all'Unione di funzioni e di compiti già trasferiti, è deliberata dal Consiglio comunale interessato, entro il mese di settembre di ogni anno ed ha effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo; con lo stesso atto i Comuni provvedono a regolare gli eventuali profili successivi.

Art. 10

Modalità di gestione delle funzioni e servizi trasferiti

1. Le funzioni e servizi trasferiti sono gestiti, in ragione della loro natura:

- in economia, con impiego di personale proprio o comandato dai Comuni;
- mediante affidamento a terzi, in base a procedure ad evidenza pubblica;
- con le altre forme di gestione previste dalla vigente normativa;
- mediante affidamento diretto ad un Comune dell'Unione, con apposita convenzione.

2. Per lo svolgimento dei servizi generali di amministrazione, nonché di attività strumentali all'espletamento delle sue funzioni, l'Unione provvede o direttamente con personale proprio o distaccato/comandato oppure mediante convenzione con uno o più Comuni dell'Unione.

3. L'Unione può stipulare convenzioni, ai sensi del D.lgs. n. 267/2000, finalizzate alla gestione in forma associata di servizi con altri Comuni non facenti parte della stessa o con altre Unioni, purché tali servizi attengano a quelli trasferiti.

Art. 11

Modalità di ripartizione delle spese ed entrate

1. Le spese generali dell'Unione vengono ripartite tra tutti i Comuni aderenti all'Unione per l'80% in misura proporzionale alla popolazione residente al 31 dicembre dell'anno precedente a quello della redazione del bilancio e per il 20% in proporzione all'estensione del territorio. Con deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci dell'Unione da adottarsi nel termine di 30 giorni dall'entrata in vigore del presente statuto sono definite le spese rientranti tra quelle generali dirette ed indirette. Per ciascuna funzione trasferita sono definite le spese rientranti tra le funzioni generali da ripartire con il criterio della popolazione e del territorio di cui sopra tra i comuni che hanno trasferito la corrispondente funzione o servizio. Non rientrano tra le spese generali quelle attivate a domanda dai comuni.

2. Nella fattispecie di trasferimento di funzioni e servizi da parte di due o più comuni, per ciascun servizio o funzione trasferita è predisposto, nell'ambito del bilancio dell'Unione, un apposito centro di costo allo scopo di poter rilevare la gestione contabile del servizio. Il risultato della gestione, sia per l'impiego dell'avanzo sia del disavanzo da ripartire con i criteri indicati al comma 1, salvo diversa decisione dell'assemblea, coinvolge esclusivamente i comuni che hanno stipulato la convenzione.

3. Le convenzioni di trasferimento delle funzioni possono definire differenti criteri di ripartizione rispetto a quelli indicati al comma 1 del presente articolo.

4. I contributi regionali e statali assegnati sono ripartiti tra gli enti sulla base del criterio di cui al comma 1.

5. Gli introiti e spese derivanti da funzioni e servizi confluiscono nel bilancio dell'Unione e contribuiscono a determinare il risultato della gestione.

TITOLO II ORGANI DI GOVERNO

Art. 12 Organi dell'Unione

1. Gli organi dell'Unione sono:

- l'Assemblea dei Sindaci;
- La Giunta;
- il Presidente dell'Unione

2. Gli organi dell'Unione agiscono nell'esclusivo interesse dell'Unione.

3. Essi costituiscono, nel loro complesso, il governo dell'Unione di cui esprimono la volontà politico amministrativa, esercitando, nell'ambito delle rispettive competenze determinate dalla Legge e dallo Statuto, i poteri di indirizzo e di controllo su tutte le attività dell'Ente.

4. I componenti o i titolari degli organi dell'Unione durano in carica fino alla cessazione dalla carica ricoperta negli organi comunali di cui sono membri o titolari. In caso di elezioni amministrative differenziate temporalmente si provvede al rinnovo dei rappresentanti dei soli comuni interessati alle elezioni.

5. L'elezione per la loro costituzione, la revoca, le dimissioni, la cessazione dalla carica per altra causa degli organi o dei singoli componenti sono regolate dalla legge e dalle norme del presente Statuto.

6. In tutti i casi di rinnovo i Sindaci eletti entrano immediatamente in carica anche negli organi dell'Unione.

7. Gli organi dell'Unione sono formati senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; da amministratori in carica dei comuni associati ad essi non possono essere attribuite retribuzioni, gettoni ed indennità o emolumenti in qualsiasi forma percepiti. Possono essere rimborsate solo eventuali spese effettivamente sostenute, purchè pertinenti all'incarico e adeguatamente documentate, in conformità alle norme vigenti in materia.

Art. 13 Composizione dell'Assemblea dei Sindaci

1. L'Assemblea dei Sindaci dell'Unione, per effetto del combinato disposto dell'art. 32 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e dell'art. 11 della Legge Regionale 2/2016 è composta da un rappresentante per ogni Comune associato nella persona del Sindaco o da un suo delegato scelto tra i consiglieri comunali. Ogni Comune associato, in prima applicazione, deve provvedere alla designazione del proprio rappresentante entro trenta giorni decorrenti dalla data di approvazione dello Statuto dell'Unione, successivamente entro quarantacinque giorni dalla data di insediamento del nuovo Consiglio comunale o dalla data di ammissione all'Unione di un nuovo Comune.

2. I Sindaci possono essere sostituiti in caso di assenza o impedimento, con gli stessi poteri, dal Vice-Sindaco. A tal fine l'Unione acquisisce l'atto di volontà del Sindaco.

3. L'Assemblea dei Sindaci dura in carica sino al suo rinnovo che avviene in ogni occasione nella quale, a seguito di elezioni amministrative, cambia la sua composizione per effetto delle stesse.

4. I rappresentanti dei Comuni componenti dell'Assemblea dei Sindaci, cessando dalla carica di Sindaco o di consigliere comunale, decadono ipso iure anche dalla carica di componente dell'Assemblea e della Giunta dell'Unione ed è sostituito dal nuovo Sindaco o da altro Consigliere Comunale

Art. 14
Ineleggibilità ed incompatibilità degli Amministratori dell'Unione

1. Ai componenti dell'Assemblea dei Sindaci e della Giunta -, nonché al Presidente dell'Unione, si applicano le norme previste per i casi di ineleggibilità e di incompatibilità dei Sindaci e degli Assessori; agli stessi, si applicano, in quanto compatibili, le norme dettate dal capo II del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

2. Si applicano agli amministratori dell'Unione le disposizioni vigenti sulla inconfiribilità e incompatibilità degli incarichi nonché le disposizioni sullo status previste dal TUEL, laddove compatibili.

Art. 15
Competenze dell'Assemblea dei Sindaci

1. L'Assemblea dei Sindaci è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo dell'Unione. Essa esercita le proprie competenze per assicurare che l'azione complessiva dell'Ente consegua gli obiettivi stabiliti negli atti fondamentali.

2. Nell'ambito dell'attività di indirizzo, l'Assemblea dei Sindaci approva direttive generali e può impegnare la Giunta a riferire sull'attuazione di specifici atti di indirizzo.

3. L'Assemblea elegge, al suo interno, a maggioranza assoluta dei suoi componenti in modo da garantire una adeguata rappresentanza di genere, i componenti della Giunta. L'assemblea può inoltre revocare, con le medesime maggioranze previste per l'elezione, la giunta o uno o più dei suoi componenti.

4. L'Assemblea elegge il Presidente tra i sindaci dei comuni associati a maggioranza assoluta dei sui componenti.

5. L'Assemblea disciplina, con propri Regolamenti, lo svolgimento delle funzioni ad esso affidate, i rapporti con i Comuni associati e stabilisce i criteri generali dell'organizzazione dell'ente.

6. L'Assemblea definisce gli indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti dell'Unione presso enti, aziende, istituzioni e società, nei quali l'Unione subentra ai Comuni, nonché la nomina dei rappresentanti dell'Assemblea dei Sindaci dell'Unione presso enti, aziende, istituzioni e società ad essa espressamente riservata dalla legge.

7. L'Assemblea adotta inoltre gli atti attribuiti dalla legge alla competenza del Consiglio comunale in quanto compatibili con il presente Statuto.

8. L'Assemblea non può delegare le proprie funzioni ad altri organi dell'Unione.

Art. 16
Organizzazione dell'Assemblea dei Sindaci

1. L'Assemblea dei Sindaci esercita la propria attività nei modi indicati dal presente Statuto e dal proprio Regolamento .

2. L'Assemblea è validamente riunita alla presenza della maggioranza dei componenti e adotta validamente le proprie deliberazioni con il voto favorevole della metà più uno dei presenti.

3. Nell'assemblea ciascun consigliere dispone di un voto.

4. La Presidenza dell'Assemblea spetta al Presidente dell'Unione e, in caso di assenza o impedimento, al Vicepresidente, scelto dal Presidente tra i Sindaci dei Comuni associati..

5. Nella prima seduta assembleare si procede all'elezione del Presidente dell'Unione, alla individuazione del Vicepresidente e degli altri componenti della Giunta, secondo le modalità di cui al precedente art. 15.

6. La convocazione della prima seduta dell'Assemblea è disposta dal Presidente uscente ovvero, in sua assenza, dal Sindaco più anziano di età tra i Sindaci dell'Unione, entro trenta giorni dalla cessazione del Presidente in carica ovvero dalla comunicazione dei rappresentanti Sindaci o del loro delegati da parte di almeno due terzi dei Comuni aderenti. Tali comunicazioni devono essere trasmesse all'Unione entro dieci giorni dall'assunzione della carica di Sindaco o di designazione del delegato.

7. Ai fini del presente articolo, per prima seduta s'intende quella convocata immediatamente dopo la costituzione dell'Unione, nonché tutte quelle convocate per la necessaria elezione di un nuovo esecutivo.

8. Tutte le sedute di cui al presente comma sono convocate e presiedute dal Sindaco più anziano di età dell'Unione.

Art. 17

Regolamento per il funzionamento dell'Assemblea

1. L'Assemblea dei Sindaci adotta, a maggioranza assoluta dei componenti, il Regolamento per disciplinare il proprio funzionamento, ferme le disposizioni di legge in materia e nell'ambito di quanto stabilito dal presente Statuto.

2. Alle eventuali modificazioni di tale regolamento l'Assemblea dei Sindaci provvede con la stessa maggioranza.

3. Le sedute sono valide con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti assegnati all'Unione ivi compreso il Presidente che rappresentano la metà dei voti assegnati all'Assemblea.

4. Le sedute sono pubbliche salvo i casi disciplinati dal regolamento.

Art. 18

Diritti e doveri dei componenti dell'Assemblea

1. I Componenti dell'Assemblea dei Sindaci rappresentano i Comuni dell'Unione ed esercitano, nell'interesse dell'Unione, le funzioni senza vincolo di mandato, secondo le procedure e le modalità stabilite dal Regolamento per il funzionamento dell'Assemblea.

2. Essi intervengono alle sedute dell'Assemblea dei Sindaci e possono proporre interrogazioni e mozioni nei modi previsti dal Regolamento di cui al precedente **art 17**. Possono svolgere incarichi a termine inerenti a materie di competenza consiliare su diretta attribuzione del Presidente, senza che tali incarichi assumano rilevanza provvedimentale esterna, nè comportino compensi, se non per il solo rimborso delle spese sostenute e documentate.

Art. 19

Dimissioni e decadenza dei Componenti dell'Assemblea

1. Le dimissioni dalla carica di Componente, indirizzate per iscritto all'Assemblea dei Sindaci dell'Unione, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'Ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.

2. I componenti, fatta eccezione per i Sindaci, che, senza giustificato motivo, non intervengano a tre sedute consecutive dei lavori dell'Assemblea sono dichiarati decaduti.. A tal fine, deve essere formalmente notificata, dal presidente dell'assemblea, al Componente interessato la causa di decadenza, con l'assegnazione di un termine di quindici giorni per l'invio di eventuali giustificazioni e controdeduzioni. La decadenza si perfeziona con la presa d'atto da parte dell'Assemblea della suddetta condizione risoltrice, tenuto conto delle eventuali giustificazioni e controdeduzioni presentate.

3. La decadenza o le dimissioni dalla carica di Sindaco e da consigliere comunale, nelle ipotesi disciplinate dalla legge e dal regolamento del Consiglio comunale di appartenenza, appena divenute efficaci, determinano la decadenza dalla carica di Componente dell'Assemblea e dalle cariche, se ricoperte, di Presidente o di Vicepresidente dell'Unione e/o di componente dell'esecutivo.

4. Nelle ipotesi previste dai commi precedenti, il Sindaco del Comune cui il Componente decaduto o dimesso appartiene, provvede alla sua stessa designazione o alla designazione, entro il termine di 30 giorni, di un altro delegato, a Componente dell'Assemblea dei Sindaci dell'Unione.

5. in caso di Commissariamento, il Comune è rappresentato nell'Assemblea dei Sindaci dell'Unione dal Commissario Straordinario, che cessa all'atto della proclamazione del nuovo sindaco eletto.

Art. 20 Votazioni

1. Le votazioni avvengono a scrutinio palese, salvo i casi previsti dalla legge, dal presente statuto e dal regolamento disciplinante il funzionamento dell'Assemblea dei Sindaci.
2. Le deliberazioni si intendono approvate se ottengono il voto favorevole della maggioranza assoluta dei votanti, salvo i casi in cui sia richiesta una maggioranza diversa dalla legge o dal presente statuto. Gli astenuti si computano nel numero dei consiglieri necessario a rendere valida la votazione. Nelle votazioni a scrutinio segreto le schede bianche e nulle si computano per determinare la validità della votazione. Gli astenuti si sommano al numero delle schede per la determinazione del quorum dei componenti necessari a rendere valida la deliberazione.

Art. 21 Commissioni

1.L'Assemblea può costituire a maggioranza assoluta, nel rispetto del principio di parità di accesso, commissioni permanenti o temporanee con funzioni istruttorie, consultive e propositive di supporto all'attività dell'assemblea dei sindaci.

Art. 22 Presidente e Vicepresidente dell'Unione

1. il Presidente è eletto tra i Sindaci dei comuni associati dall'Assemblea dei Sindaci a maggioranza assoluta dei componenti.
- 2.La carica di Presidente dell'Unione ha durata di un anno salvo diversa decisione dell'Assemblea assunta a maggioranza dei due terzi dei componenti.
3. Il Presidente è eletto nella prima riunione dell'Assemblea dal suo rinnovo, dopo la verifica della regolare composizione della stessa.
4. La cessazione dalla carica di Sindaco comporta automaticamente la decadenza della carica di Presidente e di Vicepresidente.
- 5.In caso di cessazione della carica di Presidente e/o di Vicepresidente per ogni causa, prima della scadenza del mandato, L'Assemblea dei Sindaci procede ad una nuova elezione con le modalità previste dal presente articolo. La seduta è convocata e presieduta dal Sindaco più anziano d'età componente dell'Assemblea dei Sindaci, in caso di contestuale vacanza delle cariche di Presidente e di Vicepresidente.
6. Fino all'elezione del nuovo Presidente, il Presidente cessato cura esclusivamente gli affari correnti e gli adempimenti non rinviabili.
7. Il Presidente dell'Unione rappresenta l'Unione verso l'esterno e ne è il legale rappresentante. Dirige i lavori dell'Assemblea dei Sindaci, secondo il Regolamento, tutela le prerogative dei suoi componenti e garantisce l'esercizio effettivo delle loro funzioni. In particolare:
 - sceglie il vice presidente tra i sindaci dei comuni associati;
 - convoca e presiede l'Assemblea dei Sindaci, nei modi e nelle forme stabilite dal Regolamento sul suo funzionamento;
 - vigila sul regolare funzionamento dell'Assemblea dei Sindaci e di commissioni consultive dalla stessa eventualmente attivate;
 - notifica agli enti interessati le nomine dei rappresentanti dell'Unione ad essa espressamente riservate dalla legge;
 - esercita le funzioni attribuitegli dallo Statuto e dalla Legge;
 - convoca e presiede le riunioni della Giunta, coordinandone l'attività;

- sovrintende al funzionamento degli uffici ed all'esecuzione degli atti e svolge gli altri compiti attribuiti ai Sindaci, relativamente alle funzioni e servizi trasferiti, non incompatibili con la natura delle Unioni comunali, con la legge, con il presente Statuto e con i Regolamenti dell'Unione;
- sovrintende l'espletamento delle funzioni e dei compiti attribuiti all'Unione e garantisce la coerenza tra indirizzi generali e settoriali, strategie concrete di attuazione e loro risultati;
- sentita la Giunta, provvede alla nomina, designazione e revoca dei rappresentanti dell'Unione presso organismi pubblici e privati, sulla base degli indirizzi stabiliti dall'Assemblea dei Sindaci;
- provvede, alla nomina e alla revoca del direttore previa deliberazione della Giunta per la sua istituzione;
- può attribuire specifiche deleghe a singoli componenti della Giunta e dell'Assemblea dei Sindaci.

8. In ogni caso di assenza o impedimento del Presidente, le relative funzioni sono assunte dal Vicepresidente che lo sostituisce ad ogni effetto.

9. Il Presidente può attribuire al Vicepresidente specifiche deleghe relative al funzionamento dell'ente.

Art. 23 Composizione della Giunta

1. La Giunta è composta da non più di cinque elementi, oltre al Presidente dell'Unione, che la presiede, ed al Vicepresidente e dura in carica cinque anni.

2. La cessazione dalla carica di Sindaco o di consigliere comunale comporta automaticamente la decadenza dalla carica di Presidente, Vicepresidente e di Componente della Giunta.

3. La Giunta decade quando, per effetto di nuove elezioni comunali o altra causa cessi contemporaneamente dal mandato la maggioranza dei componenti l'Assemblea.

4. Fino alla elezione del Presidente e della nuova Giunta, l'esecutivo decaduto cura esclusivamente gli affari correnti e gli adempimenti non rinviabili.

Art. 24 Competenze della Giunta

1-La Giunta collabora con il Presidente nell'amministrazione dell'Unione. In particolare provvede:

- a) a dare attuazione agli indirizzi generali ed agli atti fondamentali approvati dall'Assemblea dei Sindaci ;
- b) a svolgere attività propositiva e di impulso nei confronti dell'Assemblea dei Sindaci, formulando, tra l'altro, le proposte di atti assembleari, nei casi indicati dallo Statuto;
- c) a riferire annualmente all'Assemblea dei Sindaci sulla propria attività;
- d) ad istituire la funzione di direttore dell'Unione;
- e) ad adottare tutti gli atti di amministrazione idonei, per il perseguimento delle finalità dell'ente, e comunque, tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge all'Assemblea e che non rientrino nelle competenze previste dalla legge e dallo Statuto, del Presidente, ovvero dei dipendenti ai quali siano stati attribuite funzioni di coordinamento o di direzione;
- f) ad adottare, in via d'urgenza, le deliberazioni comportanti variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica dell'Assemblea dei Sindaci entro i termini previsti dalla legge. Ad adottare le variazioni di bilancio non attribuite alla competenza di altri soggetti.

2. La Giunta adotta collegialmente gli atti a rilevanza esterna nelle materie di propria competenza, ai sensi del comma 1 del presente articolo.

Art. 25

Funzionamento della Giunta

1. La Giunta provvede con proprie deliberazioni a disciplinare le modalità di convocazione, la determinazione dell'ordine del giorno e ogni altro aspetto del suo funzionamento non regolamentato dalla Legge o dallo Statuto.
2. Per la validità della adunanze è richiesta la presenza della metà dei componenti. Le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della metà più uno dei presenti e sono sottoscritte dal Presidente e dal colui il quale svolge le funzioni di Segretario.
3. La Giunta può decidere di riunirsi in seduta pubblica.

TITOLO III ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

Art. 26 Principi generali

1. L'assetto organizzativo è improntato a criteri di autonomia operativa ed economicità di gestione, nel rispetto dei principi di professionalità e di responsabilità per il perseguimento degli obiettivi programmatici degli organi di governo.
2. Gli organi dell'Unione individuano gli obiettivi prioritari dell'ente e ne definiscono i processi di controllo in grado di misurare il livello di conseguimento.
3. L'azione amministrativa tende al costante avanzamento dei risultati riferiti alla qualità dei servizi e delle prestazioni, alla rapidità ed alla semplificazione degli interventi, al contenimento dei costi, all'estensione dell'ambito di fruizione delle utilità sociali prodotte a favore della popolazione dell'Unione.

Art. 27 Principi in materia di ordinamento degli uffici

1. L'Unione provvede alla determinazione del proprio assetto organizzativo, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni e dei compiti ad essa assegnati.
2. L'organizzazione s'ispira a criteri di autonomia, funzionalità, economicità di gestione ed è improntato a criteri di flessibilità, in ragione delle funzioni istituzionali e dei programmi dell'Amministrazione.
3. Il personale dell'Unione è organizzato in base ai principi di partecipazione, responsabilità, flessibilità, qualificazione professionale e valorizzazione dell'apporto individuale
4. L'Unione promuove la partecipazione dei dipendenti alla definizione dei metodi di lavoro, alle modalità di esercizio delle competenze assegnate, alla verifica della rispondenza agli obiettivi, rispetto ai programmi ed alle risorse assegnate.

Art. 28 Organizzazione degli uffici e dei servizi

1. Il Regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi definisce le regole del sistema di decisione e direzione dell'ente, specificando le finalità e le caratteristiche essenziali dei ruoli di direzione e determinando le responsabilità attribuite ai responsabili di servizio.
2. Il Regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi è approvato con deliberazione della Giunta, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dall'Assemblea dei Sindaci.

Art. 29 Sub Ambiti

1. Al fine di promuovere e organizzare l'esercizio associato di funzioni e di servizi, in base alla localizzazione del servizio nel territorio, possono essere attivate forme particolari di gestione per sub ambiti territoriali, ferma restando l'unicità della responsabilità del servizio e nel rispetto degli obiettivi generali di riduzione della spesa.
2. Il sub ambito territoriale individuato in fase di prima attivazione è quello coincidente con i Comuni facenti parte dell'Unione Comuni d'Ogliastra .
3. Le modifiche della delimitazione territoriale o del numero dei comuni aderenti a ciascun sub ambito sono approvate dall'Assemblea dei Sindaci a maggioranza assoluta dei voti assegnati.
4. Il sub ambito rappresenta un livello organizzativo dei servizi dell'Unione finalizzato ad una migliore organizzazione degli stessi. Tutte le attività ricollegabili al sub ambito devono necessariamente essere ricomprese nella pianificazione gestionale e finanziaria dell'Unione.
5. Le funzioni ed i servizi conferiti all'Unione potranno essere esercitati per l'intero territorio o limitatamente ai suoi sub ambiti territoriali di riferimento.
6. Nelle ipotesi di cui al presente articolo è comunque fatto salvo il principio della gestione unitaria della funzione o del servizio in capo all'Unione.

Art. 30 Principi di collaborazione

1. L'Unione ricerca con i Comuni ogni forma di collaborazione organizzativa idonea a rendere la reciproca azione più efficace, efficiente ed economica. A tal fine adotta iniziative dirette ad assimilare ed unificare i diversi metodi e strumenti di esecuzione dell'attività amministrativa tra i comuni partecipanti.
2. La Giunta dell'Unione può proporre ai competenti organi comunali di avvalersi, per specifici compiti, dei loro uffici e mezzi ovvero del loro personale in posizione di comando, a tempo pieno o parziale. L'Unione ed i comuni, a seconda delle specifiche necessità, di norma correlate al carico delle attribuzioni rimesse alla competenza dell'Unione, possono avvalersi dei vigenti istituti della mobilità volontaria e d'ufficio.
3. Qualora presso l'Unione siano istituiti uffici o servizi di coordinamento ed attività proprie dei comuni, il personale dei comuni ad esse adibito fornisce la propria collaborazione nell'esercizio delle proprie ordinarie mansioni, rapportandosi funzionalmente ai referenti e responsabili del coordinamento individuati dall'Unione per gli uffici e servizi medesimi.
4. I Segretari degli enti partecipanti ed il Segretario dell'Unione si coordinano tra loro assumendo ogni iniziativa necessaria ed opportuna per assicurare la correlazione direzionale, amministrativa e gestionale tra gli uffici ed i servizi degli enti medesimi, allo scopo di perseguire gli obiettivi di collaborazione previsti dal vigente statuto e dalle convenzioni di attribuzione all'Unione di funzioni e servizi da parte dei comuni medesimi.

Art. 31 Il Personale

1. L'Unione ha una sua dotazione organica ed una sua struttura organizzativa.
2. Il personale dipendente è assegnato alla dotazione organica complessiva secondo criteri di funzionalità e flessibilità organizzativa.
3. I Comuni e l'Unione costituiscono un sistema unitario per il presidio e la gestione dei limiti imposti dall'ordinamento in materia di personale e finanza pubblica
4. Il personale dipendente presso i Comuni negli ambiti gestionali e di servizio attribuiti all'Unione è, di norma, trasferito presso l'Unione, distaccato o comandato nella dotazione organica/struttura organizzativa dell'Unione stessa, nel rispetto delle relazioni sindacali previsto dalle norme e di contratto nel tempo vigenti.
5. Per specifiche iniziative di collaborazione l'Unione ed i Comuni possono disporre il distacco di proprio personale assegnato agli uffici e servizi coinvolti, da e verso l'Unione.
6. Gli incarichi di direzione delle strutture e di alta specializzazione possono essere conferiti anche a contratto, ai sensi dell'articolo 110 del TUEL e successive modifiche ed integrazioni.

7. E' possibile ricorrere al reclutamento di personale esterno qualora non sia possibile attuare il trasferimento o il distacco/comando di personale dei comuni dell'unione.
8. Nel caso di scioglimento dell'Unione, o qualora cessi lo svolgimento, da parte dell'Unione, di determinati servizi o funzioni già conferite, il personale comandato o trasferito all'Unione rientra nei ruoli organici dei Comuni di provenienza.
9. Al personale dell'Unione si applica la normativa vigente per il personale degli enti locali.
10. Gli aspetti contrattuali sono regolati dagli accordi nazionali e decentrati definiti nel comparto di contrattazione regioni-enti locali.

Art. 32 **Il Dirigente apicale**

1. L'Unione ha un dirigente apicale, scelto dal Presidente sentita la Giunta tra i segretari comunali in servizio tra i comuni aderenti all'Unione.
 2. Per lo svolgimento delle funzioni di dirigente apicale è ammesso il convenzionamento tra enti.
 3. Il Dirigente apicale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'Ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti.
 4. Il dirigente apicale sovrintende allo svolgimento delle funzioni degli altri dirigenti e/o dei responsabili dei servizi e ne coordina l'attività.
- Il dirigente apicale inoltre:
- a) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni dell'Assemblea e della Giunta e ne cura la verbalizzazione;
 - b) può rogare tutti i contratti nei quali l'Ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'Ente;
 - c) esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto o dai Regolamenti o conferitagli dal Presidente.
5. Il dirigente apicale viene nominato dal Presidente al momento del suo insediamento. L'incarico e ogni altro aspetto non regolato nel presente statuto è disciplinato dal regolamento degli uffici e dei servizi. Il dirigente apicale, successivamente alla nomina, può essere revocato con provvedimento motivato del Presidente in quel momento in carica.
 6. In caso di assenza del dirigente apicale il Presidente può nominare il suo sostituto tra i segretari comunali titolari presso i comuni aderenti all'Unione.
 7. Il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi disciplina i compiti e le responsabilità del dirigente apicale.
 8. Fino all'entrata in vigore del nuovo ordinamento nazionale della dirigenza pubblica, ove sia prevista e disciplinata la figura del dirigente apicale degli enti locali, l'efficacia del presente articolo è rinviata e il Presidente dell'Unione si avvale di uno dei segretari comunali dei comuni associati.

Art. 33 **Segretario**

1. Fino all'entrata in vigore del precedente articolo trova applicazione quanto disciplinato nella presente disposizione.
2. L'Unione ha un Segretario scelto dal Presidente tra i Segretari Comunali in servizio nei comuni aderenti all'Unione.
3. A tal fine l'Unione stipula con il Comune interessato apposita Convenzione.
4. Il Segretario svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'Ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti.

5. Il Segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e/o dei responsabili dei servizi e ne coordina l'attività salvo diversa regolamentazione dei rapporti e delle competenze nel caso in cui il Presidente nomini un direttore. Il Segretario inoltre:

- a) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni dell'Assemblea e della Giunta dell'Unione e ne cura la verbalizzazione;
- b) può rogare tutti i contratti nei quali l'Ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'Ente;
- c) esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto o dai Regolamenti o conferitagli dal Presidente.

6. Il Segretario viene nominato dal Presidente al momento del suo insediamento. L'incarico e ogni altro aspetto non regolato nel presente statuto è disciplinato dal regolamento degli uffici e dei servizi. Il Segretario, successivamente alla nomina, può essere revocato con provvedimento motivato del Presidente in quel momento in carica.

Art. 34 Direttore dell'Unione

4. Fino alla completa applicazione della riforma della dirigenza l'Unione può istituire la figura del direttore procedendo al suo reclutamento attraverso assunzione con contratto a tempo determinato. Il Direttore è nominato ed incaricato con apposito provvedimento del Presidente dell'Unione.

2. Il Direttore ha la responsabilità dell'attività gestionale dell'Unione ed esercita la funzione di raccordo tra gli organi politici e la struttura tecnica e governa le figure dirigenziali e direzionali dei servizi.

3. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi regola le modalità di nomina e di revoca, i requisiti e i compiti del Direttore e i rapporti con il Segretario dell'Unione ed i responsabili dei servizi.

4. Il Presidente può attribuire le funzioni di Direttore al Segretario dell'Unione.

5. Il Presidente può attribuire le funzioni di Segretario dell'Unione al Direttore, ove in possesso dei requisiti per l'accesso alla carriera di Segretario comunale;

6. Il Direttore esercita le proprie competenze attraverso l'adozione di provvedimenti monocratici.

Art. 35 I Responsabili dei servizi

1. Ciascun servizio individuato dal regolamento di organizzazione è affidato ad un responsabile che svolge le funzioni ad esso attribuite dalla legge e dal regolamento.

Art 36 Incarichi di dirigenza e di alta specializzazione

2. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi può prevedere la costituzione di rapporti a tempo determinato, anche al di fuori della dotazione organica, e di alta specializzazione, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire, in carenza di analoghe professionalità presenti all'interno dell'Ente e nel rispetto dei vincoli prescritti dalla legge.

Art 37 Gestione dei Servizi

1. L'Unione, nel rispetto dei principi di cui al titolo I del presente Statuto, assume e gestisce i servizi pubblici locali attribuiti alla propria competenza. Per l'erogazione dei servizi, l'Unione individua la forma più appropriata al caso concreto tra quelle previste dalla legge, sulla base di un confronto comparativo rispetto ai criteri di efficacia, efficienza e di economicità, tenendo conto anche delle previsioni degli eventuali piani e dei programmi approvati dai Comuni partecipanti.

2. L'Unione deve garantire che, nell'erogazione dei servizi siano assicurate la vigilanza degli utenti locali e la rappresentazione delle loro esigenze. Tale garanzia si applica anche nel caso in cui il servizio sia erogato in convenzione o sulla base di un contratto, da parte di un soggetto terzo rispetto all'Unione.
3. La successione nei rapporti relativi alla gestione dei servizi pubblici locali assunti dall'Unione, in caso di fusione, scioglimento o recesso di taluni Comuni che la costituiscono è regolata nel rispetto dei criteri dettati dall'art. 6 del presente Statuto.

TITOLO IV FINANZE E CONTABILITÀ

Art. 38 Finanze dell'Unione

1. L'Unione ha autonomia finanziaria, nell'ambito delle leggi sulla finanza pubblica locale, fondata sulla certezza delle risorse proprie e trasferite.
2. All'Unione competono gli introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe e dai contributi sui servizi ad essa affidati, salvo diversa disposizione contenuta nella convenzione disciplinante il trasferimento della funzione o nell'apposita deliberazione dell'Assemblea adottata a maggioranza assoluta dei componenti.
3. Ogni deliberazione relativa al conferimento di funzioni e servizi all'Unione deve prevedere i relativi trasferimenti di risorse umane, finanziarie e strumentali. Senza tale previsione e fino alla sua definizione, la delibera di conferimento si considera improcedibile.
4. Il Presidente dell'Unione ha cura di presentare richiesta per l'accesso ai contributi disposti a favore delle forme associate.
5. L'unione svolge le funzioni proprie e attribuite nel rispetto del principio di pareggio del bilancio e quindi verificando l'adeguato trasferimento e disponibilità di risorse per l'esercizio delle stesse.

Art. 39 Bilancio e programmazione finanziaria

1. L'Unione delibera il bilancio di previsione per il triennio finanziario successivo entro i termini previsti per i Comuni, con i quali si coordina al fine di assicurare la reciproca omogeneità funzionale.
2. I Comuni sono tenuti a considerare nella propria programmazione finanziaria tutti i costi strutturali per le quote di rispettiva competenza iscritti nel bilancio dell'unione. Eventuali contribuzioni a favore dell'Unione potranno essere considerati contabilmente nel bilancio dell'Unione al mero fine di ridurre le quote di contribuzione annua a carico dei comuni senza compromettere l'assetto strutturale della sostenibilità dei costi nelle programmazioni degli anni successivi.
3. Il bilancio di previsione dell'Unione è corredato dal Documento Unico di Programmazione di durata pari a quello della Regione Sardegna.
4. L'Unione adotta principi di controllo di gestione, al fine di perseguire l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dei servizi gestiti. I dati relativi al controllo di gestione vengono periodicamente comunicati ai Comuni partecipanti all'Unione secondo le modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione dell'Unione.
5. Con deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci, previa acquisizione della compatibilità finanziaria da parte dei comuni aderenti, possono essere previsti particolari incentivi finanziari a favore di quei comuni che maggiormente collaborano al perseguimento degli obiettivi dell'Unione attraverso il trasferimento e messa a disposizione stabile del proprio personale.

Art. 40
Gestione finanziaria

1. Ferme le norme sull'ordinamento finanziario e contabile fissate dalla legge, la gestione finanziaria è anche finalizzata a consentire la lettura dei risultati ottenuti e permettere quindi il controllo di gestione e l'oggettiva valutazione dell'attività dei responsabili delle strutture.

2 Il regolamento di contabilità disciplina puntualmente l'insieme di norme che presiedono all'amministrazione economico finanziaria dell'Unione, finalizzate al mantenimento degli equilibri finanziari del bilancio, alla conservazione e corretta gestione del patrimonio pubblico ed alle rilevazioni, analisi e controllo dei fatti gestionali che comportano entrate e spese , ovvero mutazioni quali-quantitative del patrimonio dell'ente. A tal fine il regolamento di contabilità stabilisce le procedure e le modalità in ordine alla formazione dei documenti di previsione, della gestione del bilancio, della rendicontazione, delle verifiche e dei controlli finalizzati a garantire il buon andamento dell'attività amministrativa.

3 L'Unione approva il bilancio consolidato.

Art. 41
Revisione economica e finanziaria

1.La funzione di revisione economico finanziaria è affidata ad un solo revisore. Qualora l'Unione eserciti in forma associata tutte le funzioni fondamentali dei comuni che ne fanno parte la revisione legale dei conti è svolta da un collegio di revisori composto da tre membri che svolge le medesime funzioni anche per i comuni che fanno parte dell'Unione.

2. Per l'individuazione dell'organo di revisione si rinvia alle disposizioni contenute nell'articolo 36 della legge regionale 2/2016 e successive modifiche ed integrazioni e alla disposizioni attuative.

3. L'organo di revisione economico-finanziario ha diritto di accesso agli atti ed ai documenti amministrativi e contabili dell'Unione.

4. L' organo di revisione economico-finanziario, a richiesta del Presidente, partecipa alle riunioni dell'Assemblea dei Sindaci e della Giunta e svolge le funzioni previste nelle norme dell'ordinamento finanziario e contabile e nel regolamento di contabilità dell'Unione.

Art. 42
Affidamento del servizio di tesoreria

1. Il servizio di tesoreria dell'Ente è affidato mediante procedura ad evidenza pubblica, nel rispetto della normativa vigente in materia.

Art. 43
Diritto di accesso agli atti

1.Tutti gli atti dell'Unione sono pubblici. Si applicano agli atti e ai procedimenti dell'Unione le norme di cui alla Legge 08.08.2000 n. 241- e di cui alla normativa in materia di protezione di dati personali. L'esercizio del diritto di accesso agli atti e alle informazioni da parte dei cittadini viene disciplinato da apposito regolamento; il rilascio di atti e documenti è garantito previo pagamento dei soli costi di riproduzione.

Art. 44
Pubblicazione degli atti-

1. Le deliberazioni dell'Assemblea e della Giunta devono essere pubblicate, nell'Albo on line, istituito presso la sede dell'Unione, negli stessi termini e con le stesse modalità con cui vengono pubblicate le delibere dei Consigli comunali. Gli stessi atti devono essere inviati ai Comuni aderenti per essere pubblicati negli spazi riservati di cui all'art 1, comma 5 del presente Statuto, in apposito spazio della home page del sito istituzionale di ciascun comune dedicato all'Unione.

Art. 45
Norme finali e transitorie

1. Per quanto non espressamente stabilito dal presente Statuto, si rinvia alle disposizioni vigenti in materia di ordinamento di enti locali e alle norme regionali in materia di unioni di comuni.
2. Il presente Statuto è affisso all'Albo on line dell'Unione e dei Comuni aderenti per trenta giorni consecutivi ed inviato agli organismi statali e regionali che hanno competenza in materia, secondo le vigenti norme di legge (Buras e Ministero dell'Interno).
3. L'atto costitutivo dell'Unione è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.
4. Lo Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione all'albo on line dell'Unione.
5. Le stesse modalità si applicano agli atti di modifica statutaria.